



## **VERBANO YACHT CLUB - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

# **STATUTO SOCIALE**

### **Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Costituzione**

In data 5 maggio 1895 è costituita una Associazione denominata "Verbano Yacht Club - Associazione Sportiva Dilettantistica".

#### **Art. 2 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### **Art. 3 - Sede Sociale**

L'Associazione ha sede in Stresa, località Carciano, via Sempione n. 68; il trasferimento della Sede Sociale potrà essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### **Art. 4 - Scopo**

L'Associazione ha lo scopo di divulgare e praticare lo sport della vela e la nautica sul Lago Maggiore e sui laghi vicini, ed in genere svolgere ogni altra iniziativa in altri campi dello sport che apparissero utili all'attività sociale, compresa l'attività didattica, escluso sempre ogni fine di lucro. Nella propria sede, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Nessun Socio potrà ottenere vantaggi patrimoniali dal suo status nell'ambito associativo né potrà ricevere, anche in via indiretta, utili patrimoniali o avanzi di gestione.

#### **Art. 5 - Affiliazione alla F.I.V.**

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), della quale si impegna, esplicitamente per sé e per i suoi associati, ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali. Analogamente, l'Associazione si impegna ad osservare la normativa del C.O.N.I.

## **Titolo II. I SOCI**

### **Art. 6 - Soci e loro categorie**

Possono richiedere l'iscrizione all'Associazione persone fisiche che, dando piena garanzia di moralità, intendono partecipare alla vita associativa, favorendo lo scopo e le attività sociali.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Socio Ordinario,
- Socio Junior,
- Socio Sportivo,
- Socio Onorario.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta alcuna differenziazione tra i Soci nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti uguali diritti e doveri, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto Sociale e dal Regolamento dei Soci.

### **Art. 7 - Il Socio Ordinario**

Sono Soci Ordinari le persone fisiche maggiorenni ammesse a far parte dell'Associazione e che dichiarano di accettare il presente Statuto.

### **Art. 8 - Il Socio Junior**

Sono ammessi come Soci Junior i familiari dei Soci Ordinari, fino al 2° grado di parentela, che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età al momento dell'ammissione, o alla data del 1° marzo per i rinnovi annuali.

Con lo stesso criterio, i Soci Junior vengono ulteriormente suddivisi in tre categorie:

- bambini: dalla nascita sino al compimento dei 6 anni;
- ragazzi: dai 6 anni sino al compimento dei 12 anni;
- giovani: dai 12 anni sino al compimento dei 18 anni.

Al compimento dei 18 anni, il Socio Junior viene ammesso come Socio Ordinario senza versare alcuna quota di ammissione.

### **Art. 9 - Il Socio Sportivo**

Sono Soci Sportivi le persone fisiche ammesse a far parte dell'Associazione e che esercitano attività sportiva utilizzando le basi e le attrezzature nautiche dell'Associazione.

### **Art. 10 - Il Socio Onorario**

I Soci Onorari sono ammessi a far parte dell'Associazione tramite elezione:

- da parte dell'Assemblea Generale dei Soci;
- da parte del Consiglio Direttivo, esclusivamente per meriti sportivi.

### **Art. 11 - Ammissione all'Associazione**

Per ottenere l'ammissione all'Associazione, occorre presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, controfirmata da 3 (tre) Soci Ordinari che si rendano garanti della persona.

Dopo che il nome del candidato sarà rimasto affisso nella Sede Sociale per 15 (quindici) giorni, il Consiglio Direttivo ne deciderà l'eventuale ammissione.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, il candidato potrà acquisire la qualità di Socio versando alla Segreteria la quota associativa annuale ed una quota di ammissione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, in casi di particolare considerazione, con sua decisione discrezionale inappellabile, di esentare il candidato dal versamento di parte o tutta la quota di ammissione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, restando salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del Socio.

### **Art. 12 - Quote Associative**

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, in funzione delle attività svolte e delle prestazioni di servizi rese.

Ogni Socio deve versare alla Segreteria la propria quota associativa di anno in anno, entro il termine fissato nel Regolamento dei Soci.

Il Socio non potrà godere dei suoi diritti finchè non avrà soddisfatto i propri impegni verso l'Associazione.

Alla scadenza del termine di pagamento, previo replicato avviso, il Socio moroso verrà radiato dall'elenco dei Soci ed il suo nome verrà affisso nella Sede Sociale. Ciò senza pregiudizio alcuno dei diritti dell'Associazione al recupero delle somme dovute mediante procedimento ingiunzionale, per il che si intenderà la domanda di associazione documento probatorio scritto del debito per la quota, e della elezione di domicilio presso la Sede Sociale.

Le quote versate all'Associazione non verranno in alcun modo rimborsate, neppure nei casi di dimissioni, sospensione o radiazione del Socio.

### **Art. 13 - Decadenza del Socio**

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissione volontaria;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale (Art. 12);
- per radiazione (Art. 17).

Il Socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine fissato nel Regolamento dei Soci.

Il Socio che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell'Associazione non conserva alcun diritto; in caso di morte del Socio, nessun diritto è trasmissibile agli eredi.

#### **Art. 14 - Diritti del Socio**

Tutti i Soci hanno uguali diritti, e cioè di:

- a) intervenire alle *Assemblee Generali*;
- b) esercitare il diritto di voto, purchè maggiorenni;
- c) essere eletti alle cariche sociali, purchè maggiorenni alla data della loro elezione e con almeno 3 (tre) anni di appartenenza all'Associazione;
- d) partecipare alle regate in nome dell'Associazione, far parte dei Comitati di Regata, battere sulle loro imbarcazioni il guidone sociale e fregiarsi dei distintivi dell'Associazione;
- e) frequentare la Sede Sociale ed invitarvi ospiti, usufruendo delle varie attrezzature ed installazioni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento dei Soci;
- f) proporre nuovi Soci e sottoscrivere le relative domande di ammissione.

#### **Art. 15 - Doveri del Socio**

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) osservare le norme e disposizioni del Regolamento dei Soci;
- c) tenere condotta regolare e morale, nell'ambito dell'Associazione e al di fuori di essa;
- d) versare puntualmente le quote associative stabilite;
- e) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al nome o all'andamento dell'Associazione;
- f) registrare i propri ospiti al momento dell'accesso alla Sede Sociale.

Il Socio che accede alla Sede Sociale solleva l'Associazione ed i suoi dirigenti da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, che assume per sé e per i suoi ospiti.

#### **Art. 16 - Sanzioni per i Soci**

In caso di trasgressione alle norme statutarie, al Regolamento dei Soci o alle disposizioni esposte nella bacheca della Sede Sociale per almeno 8 (otto) giorni, il Collegio dei Probiviri può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) Avvertimento;
- b) Ammonizione;
- c) Sospensione;
- d) Radiazione.

Le sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b) possono altresì essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri avvia il procedimento disciplinare in base a denuncia presentata per iscritto al Presidente del Collegio da parte di uno o più Soci o da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Modalità di sospensione o radiazione del Socio**

Il Presidente del Collegio dei Probiviri dovrà, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della relativa denuncia, darne comunicazione circostanziata al Socio contestato a mezzo lettera

raccomandata, sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri ed informare il Consiglio Direttivo.

Il Socio contestato ha diritto di presentare la propria difesa scritta e di chiedere di essere sentito personalmente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, prima della delibera. Non è ammesso l'intervento di terzi, anche se muniti di regolare mandato.

L'eventuale delibera di sospensione o radiazione, che deve essere decisa entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, ha effetto immediato ed è definitiva ed inappellabile.

### **Titolo III. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

#### **Art. 18 - L'Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea Generale dei Soci, cui possono partecipare tutti i Soci in regola con i doveri sociali, è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa spettano gli atti di indirizzo e di straordinaria amministrazione dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria, Elettiva ovvero Straordinaria.

#### **Art. 19 - L'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria ha per oggetto le deliberazioni relative ai programmi di attività dell'Associazione, all'approvazione del rendiconto economico e finanziario e dello stato patrimoniale, e ad ogni altro argomento riguardante la gestione dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

#### **Art. 20 - L'Assemblea Elettiva**

L'Assemblea Elettiva ha per oggetto la nomina degli organi sociali e viene normalmente indetta dal Consiglio Direttivo ogni 4 (quattro) anni.

Le candidature per ricoprire le varie cariche sociali devono essere presentate in Segreteria entro 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva, e verranno esposte nella Sede Sociale.

L'Assemblea Elettiva è a scrutinio segreto, e la nomina degli organi sociali non può avvenire con votazione per corrispondenza.

Alla Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea in accordo all'Articolo 27, compete la gestione ed il controllo delle operazioni necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni.

### **Art. 21 - L'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria ha per oggetto le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto sociale, allo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio ed al trasferimento della Sede Sociale.

Per modificare lo Statuto sociale occorre la presenza all'Assemblea di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto ed in regola con i doveri sociali.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto ed in regola con i doveri sociali.

### **Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo tutte le volte che ne ravvisino l'opportunità oppure quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci in regola con i doveri sociali.

Se il Presidente o il Consiglio Direttivo non provvedono alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dei Soci, la convocazione deve avvenire a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dovrà essere convocata mediante comunicazione inviata al Socio o esposta nella Sede Sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

### **Art. 23 - Luogo di convocazione dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea di regola è convocata presso la Sede Sociale, ma è facoltà del Consiglio Direttivo di convocarla in altra località.

### **Art. 24 - Validità e poteri dell'Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita se interviene, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in regola con i doveri sociali; in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo la prima e con lo stesso avviso, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza di voti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione, e vincolano tutti i Soci.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno sempre astenersi dalla votazione di approvazione del rendiconto economico e finanziario e da quelle riguardanti loro responsabilità, sia singole che collegiali.

L'Assemblea dei Soci potrà anche nominare un Presidente Onorario, nomina che potrà avvenire esclusivamente per acclamazione.

### **Art. 25 - Partecipazione all'Assemblea per delega**

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio per delega in carta semplice, purché entrambi i Soci siano in regola con i doveri sociali.

Ciascun Socio partecipante all'Assemblea può presentare al massimo 2 (due) deleghe, e si rende responsabile dell'autenticità della firma del Socio rappresentato.

#### **Art. 26 - Verbali dell'Assemblea**

Il Presidente, o la persona da esso incaricata, dovrà redigere il verbale dell'Assemblea, di cui sarà data comunicazione a tutti i Soci per posta (anche elettronica) e mediante affissione nella Sede Sociale per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all'Assemblea.

#### **Art. 27 - Assemblee a scrutinio segreto**

Le delibere della Assemblea dei Soci relativamente alle elezioni alle cariche sociali, allo scioglimento dell'Associazione e alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo dovranno sempre avvenire per votazione segreta. L'Assemblea Generale dei Soci nominerà pertanto una Commissione composta da un Presidente ed almeno 3 (tre) scrutatori. Nel caso di Assemblea Elettiva, è fatto divieto di nominare tra i soggetti della Commissione i candidati alle cariche sociali.

#### **Art. 28 - Delibere con votazione per corrispondenza**

È facoltà del Consiglio Direttivo ricorrere alla votazione per corrispondenza, salvo i poteri di cui agli articoli precedenti. Ad ogni Socio verrà inviata apposita scheda di votazione per l'espressione del voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sarà cura del Socio compilare la scheda e ritornarla alla Segreteria entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio.

## **Titolo IV. GLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 29 - Nomina degli Organi Sociali e loro durata**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo; sull'amministrazione contabile dell'Associazione vigila un Collegio dei Revisori dei Conti; per dirimere controversie all'interno dell'Associazione è costituito un Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Elettiva nominerà tra i suoi Soci i membri dei tre organi sociali, che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti senza limiti.

Tutte le cariche sociali non sono remunerate ma svolte a titolo gratuito.

L'Assemblea Generale dei Soci può in qualunque tempo revocare il Consiglio Direttivo o singoli amministratori.

In caso di cessazione dall'incarico di un membro degli organi sociali prima della scadenza statutaria, questo verrà sostituito con il primo dei non eletti all'organo sociale in esame. Nel caso in cui non fosse applicabile detto criterio, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a convocare una nuova Assemblea Elettiva.

#### **Art. 30 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Consiglieri.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, tra cui:

- Attuare le finalità previste dal presente Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- Redigere il bilancio preventivo nelle sue linee guida;
- Redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e redigere la relativa relazione;
- Redigere e far rispettare il Regolamento dei Soci;
- Convocare le Assemblee;
- Determinare annualmente le quote associative e radiare i soci morosi;
- Nominare, in caso di necessità, commissioni o gruppi di lavoro con poteri e compiti particolari;
- Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- Adottare provvedimenti nei confronti dei Soci;
- Assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, che a sua volta nomina tra i membri del Consiglio un Vice-Presidente ed un Tesoriere. E' fatto esplicito divieto per i Consiglieri di ricoprire cariche sociali presso altre società sportive nell'ambito della medesima Federazione.

### **Art. 31 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da 2 (due) Consiglieri almeno 3 (tre) volte all'anno, mediante avviso da comunicare ai suoi membri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avere luogo senza preavviso. Il Consiglio Direttivo si ritiene regolarmente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri, e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono, per la loro validità, risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione e da un altro membro.

### **Art. 32 - Il Presidente dell'Associazione**

L'Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo, che dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Al Presidente spettano la firma sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, contrarre debiti e obbligazioni e stipulare contratti, di rilasciare procure, oltre alla rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio sia di fronte a terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo, firma i verbali, nonché i bilanci e i mandati di pagamento.

Nelle votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voto, quello del Presidente avrà la prevalenza.

### **Art. 33 - Il Comitato di Presidenza**



Al Presidente è data facoltà di costituire un Comitato di Presidenza, cui possono essere delegate le delibere di ordinaria amministrazione o a carattere di urgenza, da sottoporsi a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato è costituito da Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere ed un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno 3 (tre) dei suoi membri.

#### **Art. 34 - Il Segretario Generale**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale dell'Associazione scelto tra i suoi membri o tra i Soci, ovvero anche persona esterna all'Associazione.

Il Segretario Generale ha le funzioni di delegato del Consiglio Direttivo ed è investito quindi dei poteri esecutivi per le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo stesso.

L'attività di Segretario Generale può essere remunerata se ricoperta da un non Socio.

#### **Art. 35 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con il ruolo di Presidente del Collegio, e 2 (due) membri supplenti.

E' compito dell'Assemblea Elettiva nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'amministrazione dell'Associazione, esamina il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale redatti dal Consiglio Direttivo, e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione sui controlli eseguiti.

I Revisori dei Conti possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 36 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, di cui uno con il ruolo di Presidente, che abbiano almeno 5 (cinque) anni di appartenenza all'Associazione.

I Probiviri eleggeranno fra di loro il Presidente del Collegio; in caso di mancato accordo presiederà il Socio più anziano per età.

I Probiviri hanno la funzione di emettere giudizio insindacabile sulle vertenze disciplinari tra Soci e/o tra Socio ed Associazione e di adottare eventuali provvedimenti nei confronti dei Soci.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza di voti.

## **Titolo V. IL PATRIMONIO ED ALTRE DISPOSIZIONI.**

### **Art. 37 - Mezzi finanziari**

L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi dalle quote associative, dai proventi di attività promosse e organizzate e da eventuali contributi volontari di Soci o di terzi.

I contributi volontari possono essere costituiti da denaro, da beni mobili, da beni immobili e da qualsiasi altro bene o servizio apportato all'Associazione senza onere alcuno.

### **Art. 38 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il relativo rendiconto va presentato ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

### **Art. 39 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altri enti che abbiano analoghe finalità, secondo i criteri approvati dall'Assemblea nella delibera di scioglimento.

### **Art. 40 - Validità dello Statuto**

Il presente Statuto Sociale andrà in vigore a partire dalla data di sua approvazione, senza effetto retroattivo.

Per ogni altra norma non prevista nel presente Statuto o nel Regolamento dei Soci, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile ed eventuali leggi speciali relative alla Associazione o alla Società in genere, con particolare riferimento allo Statuto in vigore della F.I.V., nonché alle norme e alle direttive del C.O.N.I., in particolare per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in caso di gravi infrazioni all'Ordinamento Sportivo o in caso di irregolarità di gestione.

**Approvato in data 5 Novembre 2005**

**Depositato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di Verbania, in data 21 novembre 2005**